

Originale  
Copia

**COMUNE DI MALLARE**  
**Provincia di Savona**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione ordinaria in seduta di prima convocazione.

**N. 7 Reg. del.**

**OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2013**

L'anno **duemilatredici**, addì **29 (Ventinove)** del mese di **APRILE**, alle ore **16,45**, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale debitamente convocato nei termini di legge.

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il **SINDACO** sig. Giribone Piero.

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra **RANDISI** d.ssa Grazia

Risultano:

1.	GIRIBONE Piero	Presente	
2.	BADANO Remo	Presente	
3.	MARENCO Sergio		Assente
4.	PESCE Alex		Assente
5.	BERTONE Renato	Presente	
6.	ODDERA Cesare		Assente
7.	NERI Claudio	Presente	
8.	SCHINCA Katia	Presente	
9.	BACCINO Sergio	Presente	
10.	PISTONE Mario	Presente	
11.	BERTONE Elisa		Assente
12.	GRENNO Nicola		Assente
13.	ASTIGGIANO Flavio	Presente	
Totali		8	5

Consiglieri presenti all'inizio della Seduta: N° 8 . Consiglieri presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto: N. 8

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

**TENUTO CONTO** che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate dispone:

1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;

2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;

3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

**ATTESO CHE** la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);

b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra; sono fatte salve le esenzioni di cui all'art. 7, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992;

c) sono stati esentati dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 bis del D.L. 557/1993 convertito in L. 133/94 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

d) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);

e) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);

f) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;

**DATO ATTO** che a modifica di quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, del D.L. N. 201/ 2011 che disponeva che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base fosse riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito veniva integralmente riconosciuto ai comuni, **l'art 380 della legge n. 228**

**del 24.12.2012 “ legge di stabilità 2013” prevede la riduzione della compartecipazione dello Stato sul gettito dell'imposta municipale, e che, in particolare, dall'anno 2013 tutto il gettito diverso dalla prima casa, ad esclusione degli immobili di categoria D, è di competenza comunale;**

**FATTO PRESENTE** che il gettito dell'imposta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) riservato allo Stato viene calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, e che i Comuni possono, per tali categorie catastali, operare degli aumenti sino a 0,3 punti percentuali, il cui gettito rimane di loro competenza;

**DATO, inoltre ATTO** che, per effetto della trasferimento al Comune dell'intera Imposta IMU, ad eccezione di quella derivante dagli immobili di categoria D, viene soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e, contestualmente, istituito un Fondo di solidarietà comunale che è alimentato da una quota del gettito del tributo distribuito in ragione: dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobili di categoria D; della dimensione demografica e territoriale e della perequazione del gettito ad aliquota base; della quantificazione dei costi e fabbisogni standard;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 24 del 25 settembre 2012, esecutiva, con la quale si determinavano come segue le aliquote e le detrazioni per l'anno 2012 dell'Imposta Municipale Propria:

- aliquota di base dell'abitazione principale: **0,4 punti percentuali;**
- aliquota di base di per tutti gli altri immobili : **0,76 punti percentuali ;**
- aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, fermo restando l'applicazione delle esenzioni previste: 0,2 punti percentuali;
- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, anche per l'anno 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria **per l'anno 2013;**

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25 settembre 2012, esecutiva a termini di legge;

**FATTO PRESENTE** che le aliquote di base dell'IMU sono le seguenti:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili compresi gli immobili classificati nella categoria D, il cui importo è trasferito allo Stato ;

**Detrazioni:**

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, anche per l'anno 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**RILEVATO CHE**, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare:

**Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
  - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

**RILEVATO**, inoltre, che l'art. 1, comma 380 della L. 228/2012, concede ai comuni di **variare in aumento sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento ( di competenza dello Stato ) delle unità immobiliari classificati nel gruppo catastale di categoria D;**

**EVIDENZIATO** che il territorio del Comune di Mallare risulta totalmente montano ai sensi dell'art. 15 della L. 984 del 27 dicembre 1977 e in base alla circolare N. 9 del 14 giugno 1993;

**ANALIZZATO** lo schema del bilancio di previsione in corso di predisposizione per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, di mantenere le aliquote di base fissate dalla normativa sopra richiamata, considerata anche la situazione di grave crisi economica in cui si trovano le famiglie e le imprese;

**RICHIAMATO** infine il comma 13 bis dell'art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, nel testo modificato dall'art. 10 comma 4 , lett. b) del decreto -legge 8 aprile 2013, n. 35, il quale testualmente recita:

*- "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta;*

*a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.*"

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dopo di che, il Sindaco /Presidente invita il Consiglio ad intervenire in merito;

Interviene il capogruppo di minoranza Pistone il quale, nel rimarcare la grave situazione di crisi economica in cui si trovano le famiglie e le imprese, richiede una diminuzione delle aliquote IMU di base proposte dall'Amministrazione;

Il Sindaco, in risposta, rileva che l'Amministrazione Comunale, proprio per non appesantire la già grave situazione economica delle famiglie e delle imprese, ha ritenuto di non proporre degli aumenti delle aliquote di base dell'IMU, ma che attualmente è assolutamente impossibile operare una diminuzione delle aliquote per non compromettere gli equilibri di bilancio;

Dopo di che, il Consiglio Comunale,

Con **n. 6 ( sei ) voti favorevoli, n. 2 ( due) contrari ( Pistone e Astiggiano ) su 8 (otto) consiglieri presenti e votanti**, resi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

1) di FISSARE per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicate:

- aliquota di base dell'abitazione principale: **0,4 punti percentuali**;
- aliquota di base di per tutti gli altri immobili : **0,76 punti percentuali** ;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

\_ detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, anche per l'anno 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro la data del 9 maggio 2013;

3. di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to( Giribone Piero )

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Grazia Randisi )

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, - 4 MAG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ( Grazia Randisi )

---

---

PARERI EX ART. 49 D.LGS N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE X  
MOTIVATO

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ( Piero Giribone )

---

PARERE DI REGOLARITA' Contabile


FAVOREVOLE X  
MOTIVATO

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F..to (Piero Giribone )

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Mallare, li - 4 MAG. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Randisi Grazia

**COMUNE DI MALLARE**  
**Provincia di Savona**

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO** : Determinazione aliquote IMU anno 2013

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**FAVOREVOLE X**  
**MOTIVATO**

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **Piero Giribone**



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**FAVOREVOLE X**  
**MOTIVATO**

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to **Piero Giribone**

